



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 93 del 27 maggio 2015

PREC 27/15/L

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Segedil Srl – Manutenzione impianti tecnologici presso Teatro Argentina – Importo a base di gara: euro 174.600,00 - S.A. Associazione Teatro di Roma

Punteggi offerta tecnica. Composizione commissione giudicatrice.

E' illegittima la previsione del sub-parametro “struttura tecnica ed organizzativa della ditta” nell’ambito dell’offerta tecnica qualitativa, in quanto è attribuisce punteggio a elementi soggettivi che dovevano essere presi in considerazione ai fini della partecipazione e non dell’aggiudicazione.

Non è conforme alla normativa di settore l’operato della commissione di gara che applica, nell’attribuzione dei punteggi, una soglia di sbarramento che non era nota al momento della presentazione delle offerte.

I componenti della commissione devono possedere un bagaglio di conoscenze e di esperienza tali da poter valutare, con sufficiente grado di consapevolezza, i contenuti delle proposte sottoposte al loro esame.

Artt. 83 e 84 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Il Consiglio

VISTA l’istanza prot. n. 105104 del 29 settembre 2014 presentata da Segedil Srl, che lamenta la propria esclusione dalla procedura in oggetto in quanto la commissione giudicatrice stabiliva doversi raggiungere, nell’offerta tecnica qualitativa, un punteggio minimo di 5/10 in relazione a ciascuno dei due parametri richiesti, quindi attribuiva punteggio 0 alla ditta istante per il primo parametro e procedeva direttamente all’esclusione senza valutare il secondo parametro. Chiede quindi parere all’Autorità in relazione all’operato della commissione e alla sua composizione (un avvocato e due amministrativi);

VISTE le memorie dell’istante e della S.A., la quale specifica che nell’offerta tecnica dell’istante, il quale aveva fatto ricorso all’avvalimento, non si rilevava alcun elemento per il parametro “struttura tecnico-organizzativa” né del concorrente né dell’ausiliaria e quindi la commissione, che aveva scelto di non ammettere chi otteneva un punteggio inferiore a 5 per ciascun sub-parametro, non attribuiva tale punteggio minimo; specifica altresì che la gara non è stata aggiudicata in quanto rimaneva in gara solo un’altra offerta e non era possibile aggiudicare se non in presenza di almeno due offerte valide;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTO il bando di gara che, al punto 7 prevedeva il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e attribuiva all'offerta tecnica-qualitativa un massimo di 20/100 da ottenere «sommando i singoli punteggi attribuiti ai sub-parametri» (“struttura tecnica ed organizzativa” della ditta 10/100; “miglioramento del piano di manutenzione” 10/100), e al punto 12 precisava che «assegnerà i punteggi ai due sub-parametri in base ai criteri ed elementi stabiliti in precedenza dalla commissione giudicatrice»;

VISTA la giurisprudenza consolidata in base alla quale, in linea generale, le stazioni appaltanti devono rispettare il divieto di commistione tra i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione/aggiudicazione (Corte di Giustizia, 24 gennaio 2008, C.532/06; 19 giugno 2003, C-315/01). L'offerta va quindi valutata in base a criteri che hanno una diretta connessione con l'oggetto dell'appalto e che servono a misurarne il valore escludendo, per l'effetto, che si possa fare riferimento alle qualità soggettive dell'offerente (v. Pareri di precontenzioso n. 180/2013; n. 172/2013; n. 163/2013); e il Parere di precontenzioso n. 58 del 19 marzo 2014, dove si osserva che sussiste la violazione dell'art. 83 del d.lgs. 163/2006 in caso di mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell'offerta, in quanto solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell'operato dell'amministrazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze 24 Gennaio 2008 in C-532/2006 e 24 novembre 2005 in C-331/04), tutti gli elementi presi in considerazione per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa, e la loro importanza relativa, devono essere resi noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le offerte. Pertanto un'amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti.

VISTO il Parere di precontenzioso n. 195 del 3 novembre 2010, per cui è sufficiente che i componenti la commissione posseggano un bagaglio di conoscenze e di esperienza tali da poter valutare, con sufficiente grado di consapevolezza, i contenuti delle proposte sottoposte al loro esame (TAR Piemonte sez. I 8 aprile 2009, n. 954); è la commissione nel suo complesso a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie (Cons. St. sez. VI 2 febbraio 2015, n. 473; sez. V 20 dicembre 2011, n. 6701; 28 maggio 2012, n. 3124; sez. VI 10 giugno 2013, n. 3203);

RITENUTO che nel caso di specie il bando per un servizio di manutenzione includeva fra i parametri di aggiudicazione un elemento soggettivo dell'impresa, quale la struttura tecnico-organizzativa, che doveva essere preso in considerazione ai fini della partecipazione e non dell'aggiudicazione; inoltre la commissione applicava una soglia di sbarramento che non era nota al momento della presentazione delle offerte; la commissione risultava formata da componenti con esperienza giuridico-amministrativa,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

a fronte di un servizio tecnico, tuttavia nel presente procedimento non sono stati forniti elementi tali da poterne sindacare l'attitudine a valutare i contenuti delle proposte presentate;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- è illegittimo il bando di gara laddove prevede il sub-parametro “struttura tecnica ed organizzativa della ditta” nell'ambito dell'offerta tecnica qualitativa, in quanto attribuisce punteggio a elementi soggettivi che dovevano essere presi in considerazione ai fini della partecipazione e non dell'aggiudicazione;
- non è conforme alla normativa di settore l'operato della commissione di gara che stabilisce di applicare una soglia di sbarramento che non era nota al momento della presentazione delle offerte.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2015

Il Segretario Maria Esposito